



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
SETTORE POLITICHE STRATEGICHE PER LA RICERCA  
U. O. STRATEGIE PER LA RICERCA E FINANZIAMENTI CON  
FONDI DI ATENEO

IL RETTORE

Visto lo Statuto;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 404/2023 (odg 06.02) del 06/12/2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1864/2023 (odg 08.03) del 21/12/2023;

DECRETA

di emanare il “Regolamento del Dipartimento di Medicina di Precisione in Area Medica, Chirurgica e Critica (Me.Pre.C.C.)”, come di seguito riportato:

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE IN AREA MEDICA,  
CHIRURGICA E CRITICA (ME.PRE.C.C.)**

**TITOLO I – NORME GENERALI**

**Art. 1 - Missioni e Compiti del Dipartimento**

1. Il Dipartimento di Medicina di Precisione in area Medica, Chirurgica e Critica (Acronimo Me.Pre.C.C.) promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti, nell'ambito della Medicina di Precisione e Traslazionale ed, in particolare, nelle seguenti discipline: chirurgia generale e specialistica, malattie odontostomatologiche, oncologia clinica e sperimentale, medicina e chirurgia rigenerativa, medicina fisica e riabilitativa, anesthesiologia e medicina di area critica.

2. La Missione del Dipartimento è quella di promuovere lo sviluppo culturale, economico e sociale all'interno del contesto di riferimento in cui esso agisce, attraverso azioni concrete e innovative lungo le tre dimensioni in cui l'Università esercita il suo ruolo, ovvero: la didattica, compresa l'alta formazione, la ricerca e la terza missione. Il Dipartimento persegue i seguenti valori:

a) la qualità nella didattica e nella ricerca quale obiettivo fondamentale del Dipartimento;

b) la promozione di virtuosi processi cooperativi tra diversi ambiti disciplinari atti a incrementare la produzione scientifica, la visibilità e l'autorevolezza del Dipartimento soprattutto a livello internazionale ma anche nazionale e di Ateneo;

c) l'attenzione al territorio, alle richieste ed esigenze del sistema produttivo e dei servizi, la consapevolezza del ruolo del Dipartimento quale motore di crescita e sviluppo sostenibile;



- d) la consapevolezza dell'importanza della valutazione della ricerca, in relazione al Settore Scientifico di appartenenza, attraverso parametri internazionalmente accettati;
- e) l'accettazione di logiche di premialità dei ricercatori basate sul riconoscimento dell'impegno, dei meriti e dei risultati conseguiti in ambito scientifico, didattico, organizzativo e di acquisizione di fondi e commesse collegate ad attività di tipo scientifico e di sviluppo territoriale, anche negli aspetti tecnologici, e didattici in linea con i documenti strategici di Ateneo e le delibere del Consiglio di amministrazione;
- f) attenzione a forme di sostegno solidale alle esigenze di tutti i gruppi e settori di ricerca al fine di incrementare le prestazioni e gli indici di valutazione del Dipartimento;
- g) un desiderio diffuso di favorire una maggiore integrazione, a tutto campo, tra le discipline di base della medicina e quelle più applicative e di sostenere le aree di ricerca più svantaggiate con la finalità di aiutarle a intraprendere percorsi di miglioramento continui e progressivi;
- h) le pari opportunità in ogni loro declinazione con riferimento alla partecipazione alle molteplici espressioni della vita di un dipartimento universitario.

### 3. Il Dipartimento:

a) promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti, nei settori attualmente rappresentati ed elencati nell'Allegato 1 che viene periodicamente aggiornato;

b) promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi;

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 160886-20/10/2023

c) promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratti o convenzioni e di formazione non istituzionale;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento in ambito didattico dei docenti al fine di migliorare la qualità dell'offerta erogata;

e) promuove l'internazionalizzazione delle attività di didattica e di ricerca;

f) contribuisce alla gestione delle attività didattiche, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti;

g) promuove un atteggiamento dialogico e aperto al confronto con tutte le componenti dell'Ateneo, ed è pienamente disponibile alla collaborazione con tutti i Dipartimenti.



### **Art. 2 - Autonomia del Dipartimento**

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo di Palermo.

### **Art. 3 - Composizione del Dipartimento**

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori di cui alla prima chiamata del D.R. di costituzione n. 4823 del 12.12.2012.

L'elenco dei docenti afferenti al Dipartimento è riportato all'Allegato 2 che viene periodicamente aggiornato.

2. Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda mobilità interdipartimentale di Ateneo, a seguito delle procedure previste nell'apposito regolamento.

3. Concorrono inoltre alle attività del Dipartimento:

a. il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato;

b. i titolari di borse di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali;

c. gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;

d. gli studenti iscritti ai corsi di studio per i quali il Dipartimento è di riferimento nell'offerta formativa di Ateneo.

4. Tali soggetti di cui al comma 3 partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

5. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura che, per motivi di ricerca e di didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debba, previa valutazione del Consiglio Di Dipartimento e con le modalità e termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo.

## **TITOLO II – ORGANI DI DIPARTIMENTO**

### **Art. 4 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:

-Il Consiglio;

-La Giunta;

-Il Direttore.



Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell'Università di Palermo.

2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità e i requisiti previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Dipartimento aderisce, sostiene e promuove politiche di assicurazione della qualità (AQ) dell'Ateneo. Per tali finalità nel Dipartimento sono attivate le commissioni previste dal sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo.

#### **Art. 5 - Compiti del Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni assegnate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento interno, in conformità alla normativa vigente.

3. Inoltre il Consiglio:

a) approva il Regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;

b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore Generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento;

d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attività indicando le disponibilità di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la libertà di ricerca dei singoli docenti;

e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca e alla didattica;

f) propone alla Scuola di Medicina e Chirurgia, con propria deliberazione l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a) e d) del presente Statuto;

g) provvede, per quanto di competenza al conferimento di incarichi di insegnamento o di attività integrative, anche attraverso la stipulazione di contratti di docenza, tranne in caso di delega esplicitamente conferita alla Scuola di Medicina e Chirurgia;



- h) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del dipartimento di provenienza, in caso di mobilità interdipartimentale;
  - i) propone al Consiglio di Amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;
  - j) sottopone al Direttore Generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnico- amministrativo in accordo sia con le esigenze di didattica, ovvero in relazione ai corsi di studio, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca, in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;
  - k) approva le richieste di finanziamento;
  - l) approva la proposta di budget di previsione da sottoporre all'amministrazione centrale e la programmazione degli acquisti di beni e servizi (D.Lgs 36/2023, art. 36, co 3 – All I.5) da avviare nel triennio di riferimento;
  - m) delibera sulle proposte formulate dalla Giunta di Dipartimento;
  - n) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno e in conformità alla normativa vigente.
  - o) approva, per quanto di sua competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca;
  - p) approva le richieste per l'attivazione di assegni e di contratti di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità, e propone per ogni assegno di ricerca, una commissione giudicatrice;
  - q) approva gli incarichi professionali per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale a personale esterno all'Università a carico del budget del Dipartimento;
  - r) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca dei Docenti;
  - s) esprime parere sull'istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento;
  - t) determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica da destinare alle spese generali di funzionamento del Dipartimento;
4. Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.



5. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi titolo, può deliberare compiti istruttori o deliberativi limitatamente alle previsioni secondo l'art. 29 comma 1bis dello Statuto, alla Giunta negli ambiti di sua competenza.

#### **Art. 6 – Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- b) i Professori e i Ricercatori di ruolo e i Ricercatori a tempo determinato;
- c) il Responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
- d) una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente, con mandato di durata triennale;
- e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente, con mandato di durata biennale;
- f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 15% del personale docente, con mandato di durata biennale;

2. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo. I rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca e i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca decadono in ogni caso quando perdono lo status. I membri elettivi decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. Per le elezioni delle rappresentanze, l'elettorato attivo spetta a tutti i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca, agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca e agli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento. Costituiscono elettorato passivo tutti i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali e gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca che alla data del bando di elezione abbiano ancora almeno 12 mesi di attività nel rispettivo status. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

#### **Art. 7 - Convocazione del C.d.D.**

1. Il C.d.D. è convocato dal Direttore, in via ordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso, anche per



posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta a tutti i componenti. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo o.d.g. è depositata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.

2. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.

3. Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a maggioranza degli aventi diritto all'inizio della seduta.

#### **Art. 8 - Svolgimento delle sedute del C.d.D.**

1. Il C.d.D. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti, previo accertamento delle firme apposte nel foglio di presenza.

2. Gli assenti giustificati non concorrono alla determinazione del numero legale fino ad un massimo di 1/3 dei componenti il Consiglio. I componenti del C.d.D. hanno l'obbligo di comunicare, almeno un'ora prima e per iscritto anche tramite posta elettronica, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.

3. Sono considerati motivi validi quelli previsti dall'art. 19, comma 3, del regolamento Generale di Ateneo, nonché i sottoindicati casi specifici:

a) La partecipazione a sedute di sala operatoria, con attestazione a firma del Direttore di U.O.C. o con copia della comunicazione del turno operatorio inviato in Direzione sanitaria;

b) l'attività clinica indifferibile, ma comunque certificata;

c) gli impegni istituzionali, con certificazione allegata.

4. In mancanza di numero legale, da verificarsi dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.

5. La rappresentanza studentesca al Consiglio di Dipartimento partecipa alla trattazione e alla conseguente delibera sui punti concernenti l'organizzazione della didattica indicati dallo Statuto e, in tutti i casi, limitatamente alle questioni relative alla didattica e ai servizi agli studenti.

6. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti r) e s) del precedente art. 5 i soli Professori e Ricercatori del Dipartimento. Per gli altri argomenti, per i quali di norma la votazione è palese, esercitano diritto di voto tutti i componenti il C.d.D. Su richiesta di un componente del Consiglio avente diritto al voto, questo può essere esercitato per appello nominale. Su richiesta di un componente, le votazioni riguardanti singole persone possono avvenire per scrutinio segreto.



7. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti i cui voti si sommano ai contrari. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

8. Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

9. Le sedute avvengono in presenza. Per particolari condizioni e su specifiche direttive dell'Ateneo, lo svolgimento delle Sedute può svolgersi in modalità telematica, e/o in modalità mista, seguendo le indicazioni fornite dal "Regolamento dell'Ateneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica". L'accertamento delle presenze potrà essere effettuato anche mediante procedure online.

#### **Art. 9 - Compiti della Giunta del Dipartimento**

1. La Giunta è l'organo al quale è affidata principalmente l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D.

2. La Giunta svolge i compiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Le attività istruttorie, demandate dal presente Regolamento, dal C.d.D. e/o dal Direttore sono:

- a) istruttoria di pratiche, su richiesta del Direttore;
- b) predisposizione annuale delle richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;
- c) predisposizione annuale di una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;
- d) predisposizione annuale di una proposta di budget di previsione.
- e) monitoraggio, con la collaborazione del RAD, almeno due volte l'anno sullo stato di efficacia delle azioni amministrative (tempi di esecuzione, lunghezze code di attesa, ecc.)

3. La Giunta può svolgere alcune funzioni deliberative consentite dalla normativa e dallo Statuto sulle seguenti materie:

- a) patrocinio di manifestazioni culturali di interesse del Dipartimento;
- b) rinnovo o adesione ad associazioni scientifiche e/o culturali;
- c) segnalazione di esperti su richiesta di Enti Pubblici e Privati quali componenti di Commissioni di concorso, di Commissioni tecnico-amministrative, consulenti tecnici, etc. sulla base di principi di competenza e rotazione;
- d) deliberazioni in merito agli atti regolamentari, all'utilizzo delle risorse finanziarie e alle iniziative per l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche dei corsi di studio quali visite didattiche e funzionamento dei CdS.



e) coordinamento e fornitura di risorse per le attività dei CdS finalizzate all'attuazione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo per il servizio di tutorato e orientamento;

f) promuove, cura e rendiconta le attività legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;

g) convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie;

h) approvazione di Progetti di Ricerca, contratti, accordi di collaborazione, convenzioni di ricerca con Enti pubblici o privati da stipularsi nel rispetto dei Regolamenti e delle indicazioni fornite dall'Ateneo e delle indicazioni del regolamento delle prestazioni c/terzi conformi agli schemi-tipo approvati dagli Organi di Governo dell'Università e del Dipartimento. Al presente punto si applicano le seguenti limitazioni che richiederanno una esplicita delibera del CdD.: – progetti, contratti o Convenzioni di valore superiore a una prefissata soglia determinata dal CdD; – Progetti di natura competitiva con un numero contingentato di domande presentabili;

i) conferimento del titolo di cultore della materia, in conformità ai criteri deliberati dal Consiglio di Dipartimento;

j) formazione di Commissioni per Assegni di Ricerca e Borse di Studio e approvazione relazione finale.

k) attivazione/rinnovo assegni di ricerca e borse di studio a valere su progetti di ricerca;

l) Inserimento dei collaboratori in gruppi di ricerca;

m) acquisto di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore e che rientrino nel limite di spesa determinata dal CdD.

4. Alla Giunta possono essere assegnati dal C.d.D. ulteriori attività e compiti amministrativi di propria competenza che risultino conformi alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, specificandone, nella delibera di delega, approvata a maggioranza assoluta degli aventi titolo, durata e finalità.

5. Le deliberazioni della Giunta di Dipartimento validamente adottate sono immediatamente esecutive salvo che almeno un sesto dei membri della Giunta aventi diritto di voto non ne chieda motivatamente il trasferimento della trattazione del punto all'odg al Consiglio di Dipartimento.

6. La diffusione e la pubblicizzazione dell'OdG e delle Delibere della Giunta sono definite rispettivamente agli Art. 11 e 15.

#### **Art. 10 - Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta da:

a) il Direttore, che la convoca e la presiede;



- b) il Responsabile Amministrativo;
  - c) professori di prima fascia pari al numero delle sezioni se attivate (e comunque non meno di 3);
  - d) professori di seconda fascia pari al numero delle sezioni se attivate (e comunque non meno di 3);
  - e) ricercatori di ruolo pari al numero delle Sezioni se attivate (e comunque non meno di 3);
  - f) rappresentanti eletti fra i componenti del C.d.D. del personale tecnico-amministrativo pari a  $2/3$  del numero delle sezioni (con arrotondamento all'intero superiore e comunque non meno di due);
  - g) rappresentanti eletti fra i componenti del C.d.D. di assegnisti o contrattisti rappresentanti di studenti di dottorato e di specializzazione complessivamente pari a  $1/3$  del numero delle Sezioni se attivate (con arrotondamento all'intero superiore);
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. L'elettorato passivo dei ricercatori a tempo determinato presuppone una durata residua del contratto pari ad almeno due anni. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.
3. Partecipano alle riunioni della Giunta i Responsabili delle Sezioni se attivate, con funzioni propositive e consultive, senza diritto di voto.
4. Su invito del Direttore e senza diritto di voto, possono prendere parte alle riunioni di Giunta:
- i Delegati del Direttore;
  - i Coordinatori dei Corsi di Studio;
  - i componenti delle Commissioni AQ del Dipartimento;
  - i membri del Consiglio di Dipartimento che possano fornire chiarimenti riguardo agli argomenti inseriti nell'OdG.
5. I compiti di segretario verbalizzante della Giunta sono svolti dal Responsabile Amministrativo o da un suo delegato.
6. Fatte salve le decadenze delle singole componenti, il mandato della Giunta è pari a quello del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

**Art. 11 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta**



1. Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
2. L'OdG oltre ad essere inviato ai componenti della Giunta, viene preventivamente inviato per conoscenza a tutti i componenti del C.d.D.

#### **Art. 12 - Compiti del Direttore**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
- b) assicura l'esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
- c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone, per la ratifica, agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
- d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- e) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta e corredata dalla relativa relazione tecnica;
- f) designa il Vicario del Direttore fra i professori componenti del Dipartimento;
- g) nomina i delegati alle seguenti funzioni:
  - i) alla Didattica;
  - ii) alla Ricerca;
  - iii) ai Laboratori di Ricerca;

Il Direttore può nominare ulteriori propri delegati scelti fra i docenti del Dipartimento, con un atto formale che ne preveda compiti e finalità. La carica e le funzioni di delegato decadono congiuntamente con la fine del mandato del Direttore;

h) può istituire delle Commissioni di Lavoro interne al Dipartimento con compiti istruttori su specifiche tematiche. Le Commissioni di Lavoro dovranno essere costituite con un atto formale che ne preveda la composizione, i compiti, le finalità e la eventuale durata temporale delle attività. La composizione avviene prevalentemente su base di rappresentanza di sezione se istituite. La costituzione e l'eventuale scioglimento anticipato delle commissioni avvengono con un atto formale del Direttore da sottoporre al parere non vincolante del Consiglio di Dipartimento.

i) dispone, la cancellazione dei beni mobili dagli inventari per "fuori uso", perdita, cessione, furto per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;



- j) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
- k) sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
- l) ogni altra funzione attribuita in forza di leggi, regolamenti o disposizioni di Organi superiori;
- m) può demandare compiti istruttori alla Giunta.

#### **Art. 13 - Modalità di elezione del Direttore**

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

#### **Art. 14 - Direttore vicario**

1. Il Direttore vicario sostituisce il direttore in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Direttore vicario coadiuva il direttore, anche assumendo attribuzioni delegate in specifici ambiti con un atto formale del Direttore.

#### **Art 15 - Verbali del Consiglio e della Giunta**

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. I verbali e relative delibere adottate dagli Organi Collegiali del Dipartimento, sono pubblicati sul sito web del Dipartimento e resi accessibili ai soli componenti del Consiglio mediante la rete intranet.

I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali e la relativa pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

#### **Art. 16 - Responsabile Amministrativo**

1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento, provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la responsabilità in solido con il Direttore.
2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:



- a. assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
- b. partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo;
- c. approva, la rendicontazione delle somme spese con l'utilizzo del fondo di economato con le procedure di cui al Regolamento per la Gestione del Fondo di Economato, ai fini della successiva presentazione all'Organo Collegiale (C.d.D.) per la parifica e reintegro delle stesse, provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità e dal Regolamento della Gestione del Fondo di Economato in accordo con il Direttore;
- d. in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

#### **Art. 17 - Laboratori del Dipartimento**

1. Per una migliore organizzazione interna, il Dipartimento può attivare "Laboratori" con la finalità di fornire un adeguato supporto ai compiti di ricerca e di supporto alla didattica senza autonomia amministrativa.
2. Ogni Laboratorio ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche culturali scientifiche e tecniche di conduzione dei lavori, di definire una specifica organizzazione e un regolamento interno.
3. Il Direttore, al fine di un adeguato funzionamento dei laboratori, affida a un docente la responsabilità della conduzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.
4. Il suo utilizzo è disciplinato da appositi Regolamenti di Ateneo e da un regolamento interno formulato nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

#### **TITOLO III – SEZIONI**

##### **Art. 18 – Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni.**

1. Le Sezioni, ove istituite, si organizzano in base a condivisione di interessi ed obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
2. Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato) con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Successivamente alla sua istituzione, il singolo docente non già proponente, esercita la propria opzione entro tre mesi dalla costituzione della Sezione dietro parere favorevole dei componenti della stessa. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione o del parere favorevole, la questione è rimessa al Consiglio di Dipartimento che delibera con maggioranza qualificata degli aventi titolo. Ciascun docente può afferire a una sola sezione.



3. È prevista la figura del Referente (Coordinatore) della Sezione. Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor. Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.

4. La delibera di istituzione delle sezioni disciplina le modalità di funzionamento delle stesse e di designazione del Referente, così come i compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca, ad esse assegnati. Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.

5. In virtù degli ambiti disciplinari, clinici e sperimentali, insistenti e operanti nel Dipartimento, si prevede per studenti o laureati di Corsi di Studio della/e Struttura/e di Raccordo cui il Dipartimento afferisce, la possibilità di frequentare per un anno (con possibilità di rinnovo) le strutture del Dipartimento, previa richiesta dello studente/laureato e delibera del C.d.D.

6. Le modalità della richiesta e i requisiti necessari sono normati da apposito Regolamento interno.

#### **Art. 19 - Approvazione e modifica del regolamento**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento, una volta approvato dal Consiglio, viene emanato con Decreto Rettorale. Modifiche o integrazioni al regolamento potranno essere attuate con le stesse modalità previste per la sua approvazione e potranno essere proposte dal Direttore, dalla Giunta, da una Sezione o da almeno il 15% dei Consiglieri.

3. Le modifiche che saranno eventualmente apportate allo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo e al Regolamento Generale di Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento saranno automaticamente recepite ed efficaci. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

#### **Art. 20 – Disattivazione del Dipartimento**

1. La disattivazione del Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del C.d.D., approvata da due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero secondo quanto altrimenti dettato da Regolamenti di Ateneo e dallo Statuto.

#### **Art. 21 - Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo.



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
SETTORE POLITICHE STRATEGICHE PER LA RICERCA  
U. O. STRATEGIE PER LA RICERCA E FINANZIAMENTI CON  
FONDI DI ATENEO

2. Il presente Regolamento si compone di numero 21 articoli ed è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13/10/2023.

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri